

# ***Istituto di Istruzione Superiore***

***“Cavour – Marconi – Pascal”***

**Sede centrale: loc. Piscille, Via Assisana 40/d - 06154 - PERUGIA**

**Tel. 0755838322 - Fax 07532371**

**Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest 251 - PG - Tel. 0755171441**

**Sede coordinata Via Pievaiola 140 - PG - Tel. 0755001598**



Email: [ipsiapg@tin.it](mailto:ipsiapg@tin.it) - [PGIS03300A@istruzione.it](mailto:PGIS03300A@istruzione.it) - PEC: [PGIS03300A@pec.istruzione.it](mailto:PGIS03300A@pec.istruzione.it) - [www.ipsiapg.it](http://www.ipsiapg.it)

## **STATUTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

### **Art. 1 Diritto alla formazione.**

1.1 L'esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri all'interno dell'Istituto rappresentano momenti fondamentali di educazione alla responsabilità.

1.2 Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto dell'identità civile, politica, culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono, nel rispetto delle regole dell'Istituto. In particolare, l'Istituto promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza degli studenti stranieri e alla tutela della loro lingua e cultura anche mediante la realizzazione di attività interculturali.

1.3 Gli studenti hanno diritto ad una formazione che consenta lo sviluppo armonico della propria personalità, l'acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di competenze e conoscenze necessarie per la consapevole partecipazione alla vita civile, professionale, politica.

L'Istituto promuove la creazione di un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità .

1.4 Il processo di insegnamento-apprendimento scaturisce dall'interazione fra docenti e studenti. Docenti e studenti sono soggetti con funzioni diverse e pari dignità.

1.5 L'insegnamento deve tenere conto del naturale sviluppo della persona e dei ritmi di apprendimento degli studenti e deve valorizzare le specificità e le attitudini personali .

Gli studenti in situazione di handicap , DSA , BES hanno diritto ad una prestazione didattica offerta secondo metodologie basate sul proprio stile cognitivo .

1.6 Gli studenti hanno diritto alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti scolastici , che debbono essere adeguati alle specifiche esigenze degli alunni in situazione di handicap.

L'Istituto garantisce servizi di sostegno e di promozione della salute .

1.7 Gli studenti hanno diritto a ricevere un insegnamento che abbia particolare riguardo alle esigenze di recupero . L'Istituto promuove iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

1.8. Gli studenti hanno diritto di scegliere in completa autonomia se svolgere attività extra curricolari integrative e aggiuntive facoltative offerte dall'Istituto, le quali devono essere organizzate secondo tempi e modi che tengano conto dei ritmi di apprendimento .

### **Art. 2. Tutela della riservatezza. Diritto di informazione e trasparenza.**

2.1 La comunità scolastica nel promuovere la solidarietà tra le sue componenti , assicura il diritto degli studenti al rispetto della propria individualità e alla tutela della loro riservatezza.

2.2 I componenti dei Consigli di Classe devono garantire assoluta riservatezza in relazione a colloqui individuali tenuti dagli insegnanti con i singoli alunni e/o con i loro familiari.

2.3 Solo previa liberatoria degli aventi diritto è consentita la diffusione di materiale informativo relativamente alle iniziative e ai progetti promossi dall'Istituto mediante la pubblicazione con qualsiasi mezzo, compresi quelli informatici, di immagini e dati relativi alle attività che vedono coinvolti gli studenti nell'ambito della programmazione didattica-educativa dell'Istituto.

2.4 Gli studenti hanno diritto- dovere di conoscere lo Statuto degli studenti e delle studentesse, il POF, il Regolamento d'Istituto, la programmazione didattica comprensiva degli obiettivi trasversali del C.d.C. e degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari.

2.5 Ogni studente, nel rispetto delle identità e delle inclinazioni personali, ha diritto all'orientamento sia per quanto attiene alle diverse specializzazioni e ai vari indirizzi attivati dall'Istituto, sia in relazione agli sbocchi professionali, formativi e universitari. A tale compito provvede il Consiglio di Classe in collaborazione con i docenti referenti per l'orientamento.

2.6 Il Dirigente scolastico e i docenti con le modalità previste dal Regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione, di definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e altro materiale didattico

2.7 Gli studenti devono essere informati su i criteri di valutazione delle singole prove (griglie di valutazione) e dei parametri sulla base dei quali sarà valutato il loro rendimento complessivo (i criteri di valutazione e di rendimento sono adottati dal Collegio dei Docenti nel POF)

Le predette informazioni devono essere fornite dal Coordinatore del Consiglio di Classe e dai singoli docenti, ciascuno per la propria disciplina e per le prove periodicamente somministrate

2.8 Gli studenti, ai fini della valutazione, devono essere informati sul significato e la funzione delle prove che vengono loro sottoposte.

2.9 Deve essere in ogni caso favorito il processo di autovalutazione, affinché gli studenti possano individuare autonomamente le proprie carenze e provvedere al loro superamento.

2.10 Lo studente ha diritto ad una valutazione finale che risulti quale esito sommativo di una serie di prove intermedie.

### **Art. 3 Diritto di partecipazione**

3.1 Agli studenti è garantito il diritto di assemblea, di classe e di Istituto nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento d'Istituto.

3.2 Gli studenti possono proporre l'attuazione all'interno dell'Istituto di forme di testimonianza dell'impegno culturale e civile. Tali iniziative, qualora preventivamente discusse e approvate da almeno i due terzi dei componenti l'assemblea di Istituto degli studenti, possono essere autorizzate dal Consiglio d'Istituto che valuta la coerenza con le finalità educative della scuola e ne disciplina le modalità di svolgimento.

3.3 Gli studenti hanno il diritto di organizzarsi in associazioni che non siano in contrasto con le finalità formative dell'Istituto; esso mette a disposizione di tali associazioni, previa apposita convenzione da stipularsi fra il Dirigente Scolastico e uno studente maggiorenne presidente di tali associazioni, uno o più locali idonei, in orario non coincidente con quello delle lezioni. L'Istituto individua le modalità di utilizzo delle strutture e delle attrezzature per lo svolgimento di attività complementari e integrative promosse dalle Associazioni di studenti.

3.4 Nei casi in cui una qualsiasi decisione del D.S. e/o degli organi collegiali dell'Istituto influisca in modo rilevante sull'organizzazione dell'Istituto, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

#### **Art. 4 Doveri**

4.1 Gli studenti hanno il dovere di partecipare alla vita dell'Istituto con spirito democratico.

4.2 Gli studenti hanno il dovere di rispettare il Regolamento d'Istituto e le decisioni assunte dagli organi della scuola e devono, in particolare, osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento e/o da altre disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, in attuazione delle normative vigenti.

4.3 Gli studenti hanno il dovere di tenere un comportamento corretto e di avere verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e i compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

4.4 Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio, le strutture e le attrezzature dell'Istituto; essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente dell'Istituto e di averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica e devono non arrecare danni a sé stessi, agli altri e al patrimonio della scuola.

4.5 Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con puntualità, a frequentare regolarmente le lezioni e a partecipare a queste attivamente e con spirito costruttivo.

4.6 Gli studenti devono recarsi a scuola muniti di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni e/o esercitazioni previste, secondo le indicazioni impartite dai docenti

4.7 Gli studenti hanno il dovere di impegnarsi con assiduità nello studio.

#### **Art. 5 Criteri generali per l'applicazione delle sanzioni disciplinari .**

5.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono individuati dal Regolamento d'Istituto con riferimento ai doveri elencati nell'art. 4 del presente Statuto.

Il Regolamento d'Istituto definisce le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e le procedure.

5.2 I provvedimenti disciplinari sono adottati, nel rispetto del presente Statuto, a garanzia dei diritti degli studenti, dei docenti, del personale non docente e di tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, all'interno dell'Istituto.

5.3 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al mantenimento di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

5.4 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui dignità.

5.5 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie giustificazioni, avvalendosi anche di testimonianze .

5.6 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente può offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

5.7 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

5.8 Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per un periodo non superiore a quindici giorni. Quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento, superiore a quindici giorni, è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

5.9 Le sanzioni disciplinari non devono compromettere il percorso formativo dello studente, né influire sulla valutazione del profitto. Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

5.10 Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentita, anche in corso d'anno, l'iscrizione ad altro Istituto.

5.11 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono comminate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 6 Ricorso avverso le sanzioni disciplinari .**

6.1 E' istituito presso l'Istituto un Organo di garanzia al quale possono essere inoltrati ricorsi, da parte degli studenti e/o dei loro genitori, avverso le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla comunità scolastica.

6.2 Su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse l'Organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Statuto.

6.3 L'Organo di garanzia ed è composto da due docenti, nominati dal Collegio docenti, uno studente, un genitore , designati dal Consiglio di Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO

## Titolo I

### INGRESSO, GIUSTIFICAZIONI, ASSENZE , RITARDI ED USCITE ANTICIPATE

#### Art. 1 Ingresso

1. L'orario di inizio delle lezioni è deliberato dal Collegio docenti all'inizio dell'anno scolastico e viene comunicato agli studenti attraverso pubblicazione sull'albo e sul sito dell'Istituto .
2. Il portone d'ingresso è aperto 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni per permettere agli alunni di raggiungere le proprie aule; prima di tale orario non è consentito agli alunni l'accesso ai corridoi e alle aule.
3. I docenti della prima ora dovranno trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario d'inizio delle lezioni.
4. Gli alunni devono essere presenti in aula all'inizio delle lezioni; sono ammessi in aula gli alunni che entrano in aula con lieve ritardo (max 10 min dall'inizio delle lezioni).  
L'insegnante della prima ora dovrà valutare se accettare in classe l'alunno con lieve ritardo, dopo aver verificato sul registro elettronico l'eventuale reiterazione nei ritardi dello stesso.
5. Gli alunni che giungono a scuola dopo la prima ora di lezione ed entro le ore 10, se non sono in possesso di permesso permanente di entrata posticipata, autorizzato dal D.S. o suo delegato, saranno ammessi dal docente della classe .
6. Di norma non può essere consentito l'ingresso in ritardo dopo le ore 10 se non per giustificati motivi e solo con l'autorizzazione scritta del D.S. o di un suo delegato.
7. Gli alunni in ritardo a causa dei mezzi pubblici, o a causa di motivi personali/salute documentati da idonea certificazione , possono essere ammessi in classe. La produzione della documentazione delle cause di ritardo consente di non conteggiare il medesimo per la determinazione del monte ore complessivo di numero massimo di assenze previsto ex artt. 2 e 14 DPR 122/2009.
8. Gli ingressi in ritardo verranno annotati dal docente sul registro di classe elettronico .
9. I ritardi che non rientrano nelle fattispecie prevista dal punto sub 7, sono consentiti per un numero massimo di uno , nel corso di un mese scolastico.  
Al secondo ritardo l'alunno minorenne verrà ammesso in Istituto , ma gli sarà applicata la sanzione dell'ammonizione . Nella medesima fattispecie , se l'alunno è maggiorenne , non sarà ammesso in Istituto .  
Al terzo ritardo per gli studenti , minorenni e maggiorenni , verrà comminata la diffida.  
Pertanto sarà compito del docente della classe verificare sul registro elettronico il numero dei ritardi posti in essere da ciascun alunno .

#### Art. 2 Libretto personale delle giustificazioni

1. Il libretto delle giustificazioni è l'unico documento ufficiale su cui devono essere riportate, negli appositi spazi predisposti, le giustificazioni delle assenze, le richieste di entrata/uscita posticipata/anticipata ed eventuali comunicazioni tra l'Istituto e la famiglia. Costituisce grave infrazione disciplinare danneggiare intenzionalmente e/o manomettere in qualsiasi modo il libretto. Qualora siano commessi errori in fase di compilazione di una giustificazione, la stessa deve essere annullata con una riga che consenta di leggere ciò che era stato scritto e riscritta correttamente nello spazio successivo. In nessun caso è ammesso cancellare il testo con abrasioni e/o correttori di qualsiasi genere.
2. Il libretto, munito di fotografia, serve anche come documento di riconoscimento che attesta l'iscrizione dell'alunno all'Istituto.
3. Coloro che esercitano la potestà genitoriale e/o tutori, al momento del ritiro del libretto devono depositare la firma presso la segreteria didattica, ed apporre la propria firma sul libretto davanti ad un addetto dell'Ufficio. Anche l'eventuale seconda firma deve essere apposta in presenza dell'addetto cui compete sempre vidimare, per convalida, le firme.
4. L'alunno maggiorenne può ritirare personalmente il libretto e giustificare assenze, ritardi, uscite anticipate.
5. L'alunno deve sempre portare il libretto delle giustificazioni che esibirà su richiesta del D.S., dei docenti e del personale ATA per ogni esigenza di controllo e di identificazione.
6. In caso di smarrimento o esaurimento del libretto personale, coloro che esercitano la potestà genitoriale e/o tutori sono tenuti a darne tempestivamente notizia alla segreteria didattica e a chiedere il duplicato previa presentazione dell'attestazione di versamento sul conto corrente postale intestato all'Istituto della somma corrispondente al costo del libretto stesso.

### **Art. 3 Giustificazioni**

1. Tutte le assenze e ritardi devono essere giustificati, sul libretto personale, da:
  - a) coloro che esercitano la potestà genitoriale e/o tutori, se l'alunno è minorenni.
  - b) direttamente dall'alunno se maggiorenne; in questo caso l'Istituto si riserva il diritto di avvisare la famiglia, nonostante la maggiore età dello studente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
2. Le giustificazioni per essere accettate devono essere sempre firmate da colui/ coloro che hanno depositato la firma sul libretto.
3. Non sono accettate giustificazioni che non corrispondano in tutto o in parte a quanto previsto nel presente Regolamento.
4. Il docente della prima ora è delegato dal D.S. a vidimare sul libretto la giustificazione, dopo averne ravvisato la regolarità, provvede ad annotare sul registro di classe elettronico.
5. Gli alunni privi di regolare giustificazione nei primi due giorni dal rientro, dopo l'assenza o ritardo, sono ugualmente accettati dal docente della prima ora di lezione. Gli alunni privi della giustificazione al terzo giorno del rientro, dopo l'assenza o ritardo, non sono ammessi in classe. Se l'alunno è minorenni verrà ammesso in Istituto, ma gli sarà applicata la sanzione della diffida. Nella medesima fattispecie, se l'alunno è maggiorenne, non sarà ammesso in Istituto e gli verrà applicata la sanzione della diffida.

Il protrarsi nell'assenza di giustificazione comporta applicazione di sanzione disciplinare con sospensione di un giorno dalle lezioni.
6. Nel caso si ravvisino irregolarità nella compilazione della giustificazione delle assenze, il docente della prima ora, non deve ammettere lo studente in classe e lo deve far accompagnare negli uffici di Presidenza o vice presidenza affinché si possa accertare la regolarità della giustificazione informando tempestivamente le persone che esercitano la potestà genitoriale.
7. La falsificazione della firma per la giustificazione di ritardi o assenze costituisce mancanza disciplinare grave.
8. Le assenze di più giorni, se continuativi, devono essere giustificate utilizzando un solo spazio del libretto.

9. Non possono essere accettate giustificazioni verbali, presentate sul diario o su altri fogli da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale e/o tutore.

#### **Art. 4 Uscita alunni**

1. L'uscita degli alunni è regolamentata da un suono acustico e deve avvenire in modo ordinato senza recare danni e intralcio alle normali vie di uscita dell'Istituto.  
Il personale scolastico in servizio vigilerà affinché ciò avvenga.
2. Le uscite prima del termine delle lezioni sono concesse in casi eccezionali, non ricorrenti, adeguatamente motivati e/o documentati.
3. L'alunno minorenni può essere autorizzato a lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni a condizione che coloro che esercitano la potestà genitoriale, o un loro delegato, munito di copia del documento di riconoscimento dei genitori e/o tutore, vengano personalmente a prelevarlo.
4. L'alunno maggiorenne può essere autorizzato a lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni in via del tutto eccezionale e per giustificati motivi. La richiesta di uscita anticipata verrà trascritta nell'apposito spazio del libretto personale e consegnata in segreteria entro la seconda ora di lezione .
5. Di norma l'uscita anticipata non può essere concessa prima del termine della quarta ora di lezione.
6. Non vengono concessi permessi di uscita fuori orario se:
  - a) la richiesta è presentata dopo la seconda ora di lezione.
  - b) l'alunno richiedente è entrato in Istituto in ritardo per motivi personali.
7. In caso di disservizio temporaneo dei mezzi pubblici di trasporto, che verrà valutato previo accertamento, il Dirigente o un suo delegato può autorizzare l'uscita anticipata dei pendolari solo se questi sono in possesso dell'abbonamento dell'ente che è causa del disservizio e di richiesta scritta da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale e/o tutori.
8. Qualora si verifichi, in via del tutto eccezionale, l'impossibilità di sostituzione di un docente dell'ultima o delle ultime due ore di lezione o della prima ora, il D.S. può autorizzare l'uscita anticipata o l'entrata posticipata della classe. In tale ipotesi le famiglie verranno avvisate con almeno un giorno di anticipo, mediante comunicazione scritta sul diario e controfirmata dalla persona che esercita la potestà genitoriale; le firme devono essere controllate da docente della prima ora ; gli alunni minorenni che non esibiranno la firma del genitore o di chi ne fa le veci, non potranno uscire dall'Istituto.
9. In caso di partecipazione del personale docente alle assemblee sindacali , il D.S. può autorizzare la classe/i all'ingresso posticipato o all'uscita anticipata. Le famiglie degli studenti verranno avvisate in tempo utile mediante comunicazione scritta sul diario e controfirmata dalla persona che esercita la potestà genitoriale; le firme devono essere controllate dall'insegnante della prima ora; gli alunni minorenni che non esibiranno la firma del genitore o di chi ne fa le veci, non potranno uscire dall'Istituto.
10. Nel caso di sciopero del personale scolastico gli alunni e le famiglie vengono avvisati, mediante circolare, che non è assicurato il regolare svolgimento delle lezioni.
11. Non è consentito agli alunni trattenersi nei locali scolastici oltre il termine delle lezioni. In caso di attività pomeridiane gli alunni potranno accedere ai locali loro destinati solo all'inizio delle attività programmate.
12. I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a fare rispettare gli orari di ingresso e uscita indicati e a vigilare affinché non entrino nell'Istituto persone estranee senza giustificato motivo.

#### **Art. 5 Permessi di entrata/uscita anticipata permanenti**

All'inizio dell'anno scolastico gli alunni pendolari che sono nell'impossibilità di entrare in orario a scuola o di raggiungere in tempi ragionevoli le proprie abitazioni al termine regolare delle lezioni, potranno fruire, previa domanda scritta, di un permesso permanente di entrata posticipata/uscita anticipata, che potrà essere revocato se, a seguito di verifiche, si accerta il venir meno delle ragioni che ne hanno determinato il permesso.

La richiesta di permesso permanente di entrata posticipata e/o di uscita anticipata può essere presentata dallo studente se maggiorenne, mentre per gli alunni minorenni deve essere formulata da coloro che esercitano la potestà genitoriale e/o tutore.

#### **Art. 6 Uscita temporanea dall'aula. Ricreazioni**

1. Di norma non sono concesse uscite dall'aula durante la prima ora di lezione e le ore successive alle ricreazioni . In caso di necessità impellenti, valutate dal docente, lo studente può uscire dalla classe per recarsi ai servizi solo se autorizzato dal docente stesso.
2. Non è consentita l'uscita contemporanea dalla classe di due o più studenti, se non per specifiche richieste degli Uffici di presidenza , vice presidenza, segreteria didattica .
3. Il docente deve segnalare sul registro di classe elettronico il nome e l'ora di uscita dello studente autorizzato all'uscita dalla classe.
4. Lo studente uscito dall'aula senza l'autorizzazione del docente sarà soggetto all'applicazione di una sanzione disciplinare.
5. Durante il cambio del docente non è consentito agli alunni uscire dall'aula per recarsi ai servizi, al bar o ai distributori automatici, né sostare nei corridoi. L'eventuale permesso d'uscita può essere concesso solo dal docente dell'ora successiva, con relativa annotazione sul registro di classe elettronico del nome e dell'ora di uscita. Il docente è tenuto a segnalare sul registro di classe eventuali alunni che risultando presenti , sono tuttavia assenti all'inizio della lezione. Nell'ipotesi in cui i predetti studenti siano ingiustificatamente fuori dall'aula verrà applicata una sanzione disciplinare.
6. Lo studente che senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o del docente si trovi nelle aree di pertinenza della scuola nell'orario di lezione (sono esclusi i periodi della ricreazione) sarà sanzionato disciplinarmente.
7. Al suono della campanella che segnala la fine delle ricreazioni, gli alunni devono tornare in classe; sarà cura del docente ravvisare la presenza degli alunni in aula, il quale segnalerà sul registro di classe elettronico gli studenti assenti, i quali saranno passibili delle sanzioni disciplinari.
8. Fuori dalle ricreazioni , è assolutamente vietato mangiare o bere in aula, nei laboratori , nelle officine e nelle palestre durante le ore di lezione.
9. Se previsto dall'orario curricolare , il trasferimento di aula, laboratorio, palestra degli studenti deve avvenire nel minor tempo possibile , senza sostare nei corridoi, al bar o ai distributori automatici.

#### **Art. 7 Partecipazione alle attività extracurricolari**

La partecipazione a tutte le attività extracurricolari previste dal Piano dell'Offerta Formativa è un diritto degli studenti i quali potranno prendervi parte secondo le modalità organizzative previste dai docenti responsabili delle singole attività progettuali .

A partire dalla classe terza l'impegno profuso dagli studenti verrà riconosciuto dal Consiglio di classe di appartenenza mediante l'attribuzione di credito extra curricolare .

Le predette attività possono essere organizzate in orario scolastico ed extrascolastico pomeridiano. Se previste in orario scolastico non è richiesta giustificazione dell'assenza alle ore di lezione curricolari .



Per partecipare è richiesta la compilazione del modulo di autorizzazione da parte dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e/o tutore per gli alunni minorenni , per i maggiorenni è solo richiesta la presa visione alla partecipazione all'attività.

#### **Art. 8 Assenze per donazioni di sangue**

- 1 L'alunno che ha effettuato l'assenza per donazione di sangue è tenuto a presentare la giustificazione sul libretto , ma è ammesso alle lezioni presentando presso la segreteria didattica l'apposita attestazione rilasciata dal medico/Centro che ha effettuato il prelievo .
- 2 La predetta assenza non verrà computata al fine del raggiungimento della somma massima di assenze consentite per a.s , così come previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 Assenze per malattia e per motivi personali**

- 1 L'alunno che ha effettuato assenze per ragioni di malattia è tenuto a presentare la giustificazione sul libretto . La produzione della certificazione medica , in ipotesi di grave malattia, attestante la data di inizio e di fine della malattia deve essere presentata presso la segreteria didattica dell'Istituto , contestualmente al primo giorno di rientro a scuola. Tale documentazione consente che il periodo ,così come certificato , non venga computato al fine del raggiungimento del monte ore complessivo di numero massimo di assenze previsto ex artt. 2 e 14 DPR 122/2009.
- 2 L'alunno il cui periodo di assenze rientra nelle fattispecie *delle deroghe motivate e straordinarie* ex art.14, comma 7, DPR 122/2009. così come deliberate dal Collegio docenti , ad inizio a.s., è tenuto a presentare la giustificazione sul libretto. La produzione di idonea documentazione presso la segreteria didattica ,atta ad accertare l'esistenza delle fattispecie previste ,consente che il periodo di assenza non verrà computato al fine del raggiungimento della somma massima di assenze consentite per a.s , *a condizione che tali assenze non pregiudichino , a giudizio del consiglio di classe , la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.* ex art.14,comma 7, DPR 122/2009.

#### **Art. 10 Assenze collettive**

1. L'assenza è da ritenersi collettiva quando alle lezioni sono assenti più di 2/3 degli alunni iscritti alla classe.
2. Le assenze collettive vanno giustificate con le stesse modalità delle assenze individuali.
3. Le famiglie degli alunni che partecipano all'assenza collettiva devono, tempestivamente, essere avvisate dal coordinatore di classe.
4. Quando le assenze collettive riguardano singole classi e sono reiterate possono determinare provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

## **TITOLO II**

### **ESONERI**

#### **Art. 11 Scelta dell'insegnamento della Religione Cattolica**

1. La scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica viene espressa al momento dell'iscrizione presso l'Istituto da coloro che esercitano la potestà genitoriale e/o tutori

La scelta è da ritenersi valida per tutti e gli anni scolastici in assenza di domande che modifichino la richiesta iniziale.

2. Per gli studenti per i quali è stata espressa la volontà di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica possono scegliere, secondo quanto deliberato ad inizio a.s dal Collegio Docenti , le seguenti alternative :
  - a) Attività alternativa
  - b) Studio individuale
  - c) Uscita dall'Istituto / Entrata posticipata.
3. Per gli studenti minorenni che optano per entrata posticipata è consentita l'entrata nell'Istituto alle ore 09.00 solo nel caso in cui l'ora di religione coincide con la prima ora di lezione, previa autorizzazione rilasciata ad inizio a.s. da coloro che esercitano la potestà genitoriale e/o tutori e controfirmata dal D.S. Se l'ora di religione coincide con l'ultima ora di lezione , l'alunno può lasciare l'Istituto , sempre previa autorizzazione rilasciata ad inizio a.s. da coloro che esercitano la potestà genitoriale e/o tutori e controfirmata dal D.S.
4. Per gli studenti maggiorenni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, che optano per l'uscita / entrata posticipata , è comunque richiesta autorizzazione rilasciata ad inizio a.s. da coloro che esercitano la potestà genitoriale e/o tutori e controfirmata dal D.S.

#### **Art. 12 Esonero dalle lezioni di Educazione Fisica**

1. Il D.S. può concedere esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali dallo svolgimento delle attività pratiche , previa richiesta scritta di chi esercita la potestà genitoriale e/o tutori , con allegata la certificazione medica che attesti l'impossibilità di svolgimento delle suddette attività.
2. L'alunno che è esonerato dalle attività pratiche di Educazione Fisica deve comunque frequentare le lezioni e svolgere le attività didattiche previste dalla parte teorica della disciplina.
3. L'esonero dall'attività pratica non deve influire sulla valutazione finale della disciplina, inoltre il docente può, qualora lo ritenesse opportuno, coinvolgere gli studenti esonerati in compiti di giuria o arbitraggio e/o far svolgere agli stessi attività teoriche aggiuntive in sostituzione di quelle pratiche per cui hanno chiesto l'esonero.
4. Gli alunni che hanno ottenuto l'esonero totale dalle attività pratiche, potranno ugualmente essere valutati sulla base del coinvolgimento in compiti di giuria o arbitraggio, in momenti d'insegnamento teorico o interdisciplinare aggiuntivo .

### **TITOLO III**

#### **MATERIALI, ATTREZZATURE E STRUTTURE SCOLASTICHE**

##### **Art. 13 Registro di classe elettronico.**

Per la disciplina del RE si rinvia al Regolamento allegato al presente.

##### **Art. 14 Uso Biblioteca , laboratori , aule LIM e aule H**

1. La biblioteca scolastica ha la funzione di favorire l'attività formativa e didattica, attraverso la consultazione, il prestito e l'uso didattico di libri, riviste, e materiale multimediale.
2. L'utilizzo della biblioteca scolastica deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico , ed è garantita da docenti che ne curano l'apertura in orario scolastico, amministrano il prestito, la consultazione e l'uso del materiale cartaceo e multimediale, controllano l'attività all'interno dei locali della biblioteca, svolgono eventualmente altre funzioni connesse all'attività della biblioteca.

3. Nella biblioteca deve essere tenuto un comportamento adeguato al luogo, deve essere mantenuto il silenzio, non devono essere introdotti cibo o bevande, non deve essere danneggiato il materiale in uso, non si deve restare oltre il tempo strettamente necessario.
4. Qualora nei locali della biblioteca si svolgano attività didattiche con gruppi di alunni, il docente accompagnatore è responsabile del rispetto del regolamento della stessa.
5. Il prestito del materiale della biblioteca è limitato a trenta giorni per i volumi, sette giorni per le riviste e il materiale multimediale. Volumi di particolare pregio ed enciclopedie sono esclusi dal prestito.
6. Si accede al prestito tramite richiesta su apposito modulo contenente la data di scadenza del prestito e i dati relativi al materiale, al richiedente.
7. Possono accedere alla consultazione e al prestito gli studenti , i docenti e tutto il restante personale dell'Istituto .
8. L'eventuale accesso di persone esterne può avvenire previa autorizzazione del Dirigente o di un suo Collaboratore.
9. I volumi prelevati devono essere riconsegnati entro la fine delle attività didattiche di ciascun anno scolastico. Per particolari esigenze può essere fatta richiesta scritta al responsabile della biblioteca.
10. La richiesta di acquisto di pubblicazioni e materiale multimediale può essere inoltrata da docenti e alunni su apposito modulo da richiedere e riconsegnare al responsabile della biblioteca. Tale modulo deve contenere la motivazione della proposta di acquisto.
11. All'interno dell'Istituto è possibile l'utilizzo di laboratori , aule LIM , aule H esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche secondo l'orario assegnato a ciascuna classe e/o studente H dell'Istituto.
12. L'utilizzo della biblioteca, dei laboratori e delle aule H , al di fuori del predetto orario , è consentito solo se autorizzato dal D. S., a seguito di richiesta scritta del docente, che dovrà essere inoltrata almeno un giorno prima dell'uso.

#### **Art. 15 Corretto uso delle strutture scolastiche**

1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e il corredo scolastico.
2. Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della disponibilità del personale responsabile.
3. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche, è responsabile civilmente al risarcimento del danno, oltre ad eventuale responsabilità penale, ed è comunque sottoposto alla comminazione di sanzioni disciplinari .Qualora risulti impossibile individuare il responsabile /i del danno potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito del materiale e/o struttura che sono stati danneggiati.

#### **Art. 16 Utilizzo attrezzature didattiche in orario extrascolastico**

1. L'uso delle attrezzature di laboratorio e di altro materiale didattico da parte degli alunni dell'Istituto può essere consentito anche in orario extra-scolastico, solo se autorizzato dal D. S., a seguito di richiesta scritta e per esclusive esigenze didattiche documentabili e correlate a specifiche attività progettuali.
2. La richiesta di utilizzo deve essere presentata di volta in volta al Dirigente e deve contenere il tipo di attrezzatura e/o laboratorio da utilizzare, i nominativi degli alunni che ne fanno richiesta e il motivo per cui se ne richiede l'uso.
3. Le autorizzazioni devono essere inoltrate per iscritto con congruo anticipo, in modo tale che possano essere definite le modalità d'uso, di sorveglianza e di sicurezza.
4. Il richiedente, in qualità di responsabile, è tenuto a controllare lo strumento o l'attrezzatura richiesta e a segnalare al personale in servizio, prima dell'utilizzo, eventuali guasti e o anomalie.

5. L'uso di laboratori e/o officine può essere autorizzato solo se è garantita presenza di un docente specializzato e/o di un assistente tecnico, il quale deve assicurare il corretto utilizzo di strumenti e dei macchinari.

## TITOLO IV

### LIBERTA' DI ESPRESSIONE

#### **Art. 17 Libertà di espressione.**

1. Gli studenti possono esporre all'interno dell'Istituto, negli spazi approvati e a ciò riservati, i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. L'uso degli spazi disponibili deve salvaguardare il diritto di tutte le componenti, in modo da garantire il pluralismo delle espressioni. Fogli, cartelli, avvisi, manifesti ecc. devono portare la data e la firma leggibile di colui o del gruppo che li espone, il quale a tutti gli effetti risponderà di eventuali violazioni della legge e/o di questo Regolamento, unitamente ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto che sono tenuti a siglare il documento da affiggere.
2. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato può tuttavia disporre che sia tolto un documento esposto giudicato incompatibile con le norme di legge e/o con il presente Regolamento, oppure con le finalità educative e formative della scuola.
3. E' vietata la distribuzione di volantini, giornali, manifesti, stampati e materiale divulgativo in qualsiasi forma, compresa quella elettronica, all'interno della scuola senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.
4. I genitori, come le altri componenti della comunità scolastica, hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero, con le parole e gli scritti e possono esporre all'interno dell'Istituto, negli spazi approvati e a ciò riservati, i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile.
5. L'utilizzo eventuale della bacheca da parte dei genitori e la distribuzione di volantini, giornali, manifesti, stampati e materiale divulgativo in qualsiasi forma, compresa quella elettronica, all'interno della scuola sono regolati secondo i criteri indicati precedentemente in riferimento agli studenti.

## TITOLO V

### USCITE DIDATTICHE

#### **Art. 18 Uscite Didattiche. Viaggi di istruzione**

1 Gli studenti che intendono proporre, nelle assemblee di classe o di Istituto, la richiesta di uscite didattiche, viaggi di istruzione devono attenersi a quanto previsto dal presente art.

Sono considerate uscite didattiche le visite guidate (di un solo giorno).

Nei viaggi di istruzione (di più giorni) sono compresi i seminari residenziali, gli scambi e i soggiorni di studio all'estero, gli eventuali viaggi premio riguardanti la classe, i progetti didattici, approvati dal Collegio docenti.

2 La partecipazione a iniziative come a mostre, spettacoli teatrali, cinematografici, convegni e conferenze, nonché le visite a enti o aziende, rientra nelle espansioni didattiche deliberate dal

Consiglio di Classe. I periodi scolastici necessari per la partecipazione degli studenti alle uscite didattiche sopra descritte non si sommano ai giorni previsti per i viaggi di istruzione. Lo stesso dicasi a proposito delle gare sportive organizzate dal Dipartimento di Educazione Fisica.

- 3 Le uscite didattiche presuppongono una precisa e adeguata programmazione in considerazione delle finalità didattiche e culturali che ne giustificano l'effettuazione. La loro realizzazione è subordinata alla partecipazione di almeno 2/3 degli studenti della classe se si tratta di viaggio di istruzione, mentre per i progetti didattici non è necessario il numero minimo di studenti per classe.
- 4 Per conseguire gli obiettivi formativi, cioè l'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano, è necessario che questi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi necessari alle finalità delle iniziative e a rendere possibili i risultati attesi. Le uscite didattiche devono essere funzionali agli obiettivi didattici peculiari di ciascun indirizzo.
- 5 Le uscite didattiche devono essere deliberate dal Consiglio di Classe e inserite nella programmazione delle attività didattiche. La richiesta, che è presentata formalmente da un docente del Consiglio, anche su proposta degli studenti, viene inserita nella propria programmazione didattica, e deve contenere il luogo da visitare, la durata e i nomi dei docenti accompagnatori.
- 6 Una volta inseriti nella programmazione didattica del Consiglio della classe interessata, le proposte di viaggi di istruzione dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto. Per la visita guidata di un solo giorno non è necessaria la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto.
- 7 Di norma è vietato organizzare uscite didattiche di più giorni dopo il 30 aprile, quando l'attività didattica è più intensa e indirizzata al completamento dei programmi di studio.
- 8 Gli studenti non possono contattare le agenzie di viaggio, né chiedere preventivi a nome della scuola.
- 9 Ciascuna classe può disporre complessivamente fino ad un massimo di sei giorni per i viaggi di istruzione, come di seguito precisato:
  - 10 classi prime e seconde fino a un massimo di tre giorni, compresi i festivi;
  - 11 classi terze sino a un massimo di cinque giorni compresi i festivi;
  - 12 classi quarte e quinte fino a un massimo di sei giorni compresi i festivi.
- 13 I docenti accompagnatori sono di norma uno ogni quindici allievi. La presenza di alunni H dovrà prevedere la presenza di un docente accompagnatore e di eventuale operatore per l'assistenza alle autonomie. E' consentita la partecipazione dei genitori solo in presenza di alunni diversamente abili.
- 14 Possono accompagnare in uscite didattiche anche docenti che non fanno parte del consiglio di classe. E' consentita la partecipazione del personale A.T.A. previa domanda al Dirigente scolastico, al quale spetta decidere in merito, sentito il D.S.G.A.
- 15 Gli accompagnatori si assumono solidalmente la responsabilità della sorveglianza di tutti gli studenti partecipanti all'uscita didattica, e non solo degli alunni appartenenti alla classe assegnata, durante tutte le attività previste quali: spostamenti, soste, escursioni, visite, pernottamenti in albergo, ecc..
- 16 In occasione delle uscite didattiche, viaggi di istruzione e le attività previste dal punto sub.2, gli alunni devono essere consapevoli che non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici. Tenuto conto della responsabilità dei docenti accompagnatori, gli studenti devono attenersi alle loro direttive. In particolare, devono essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci, in quelli con i docenti e soprattutto nei doveri di ospiti. Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza potrà comportare l'assunzione di provvedimenti disciplinari. Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è

previsto l'immediato rientro dello studente responsabile, previa comunicazione alla famiglia, che dovrà assumersi l'incarico di riportare il figlio a casa. Gli alunni saranno chiamati personalmente a rispondere di tutti i danni arrecati alle strutture alberghiere/ristorative e/o ai mezzi di trasporto.

## TITOLO VI

### ASSEMBLEE STUDENTESCHE

#### **Art. 19 Assemblee di classe**

- 1 Gli studenti possono usufruire di due ore di assemblea di classe ogni mese. L'assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno settimanale e non può coinvolgere sempre la stessa disciplina; non possono aver luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell'anno scolastico.
- 2 In caso di estrema necessità possono essere convocate assemblee anche oltre le ore consentite, purché queste si svolgano al di fuori dell'orario di lezione, subordinatamente alle esigenze organizzative della scuola, previa richiesta scritta al Dirigente da parte dei rappresentanti di classe.
- 3 La convocazione dell'assemblea viene richiesta per scritto al Dirigente dai rappresentanti di classe, almeno con n.5 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per l'assemblea stessa.
- 4 La domanda scritta deve contenere:
  - La data di effettuazione dell'assemblea;
  - L'orario di svolgimento;
  - L'ordine del giorno;
  - La firma dei docenti coinvolti che devono sottoscrivere, per presa visione, la richiesta dell'assemblea formulata dai rappresentanti, prima che questa sia presentata al Dirigente.
- 5 Le assemblee devono essere svolte solo ed esclusivamente in aula e non possono tenersi nelle officine, nei laboratori, palestra, aule LIM, aule H.
- 6 Qualora l'assemblea non si svolga ordinatamente può in ogni momento essere sospesa dal docente incaricato della sorveglianza, oppure, dal Dirigente o suo delegato.
- 7 Alle assemblee partecipano gli alunni; se il docente responsabile ne ravvisi la necessità può assistere ai lavori dell'assemblea senza entrare nel merito della discussione.
- 8 Al termine dell'assemblea i rappresentanti sottopongono all'approvazione dei compagni di classe un verbale contenente gli argomenti discussi ed eventuali osservazioni e/o proposte. Il verbale è inserito nell'apposito registro dei verbali delle assemblee di classe.
- 9 Il mancato rispetto di uno dei precedenti articoli fa venir meno il diritto da parte degli alunni di riunirsi in assemblea.

#### **Art. 20 Assemblea d'Istituto**

1. E' consentito lo svolgimento, per ciascuno dei tre plessi, di una assemblea d'Istituto al mese durante le ore di lezione. Le modalità organizzative, a seconda delle esigenze di ciascuno dei tre plessi, e quelle inerenti la durata massima vengono definite dal D.S.. L'assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e non possono aver luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell'anno scolastico.
2. La convocazione dell'assemblea d'Istituto, è inoltrata per scritto al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di Istituto, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a quello previsto per la convocazione. Qualora i rappresentanti non siano stati eletti, la richiesta deve essere avanzata da

almeno il 10% degli studenti iscritti. La domanda deve contenere, oltre alle firme degli alunni richiedenti, la data di svolgimento e l'ordine del giorno.

3. La preventiva comunicazione della data dell'assemblea risponde all'esigenza di coordinamento, che spetta al Dirigente Scolastico, tra tutte le attività che si svolgono nella scuola; pertanto, qualora ne ravvisi la necessità, il Dirigente Scolastico può concordare con i richiedenti una data diversa per lo svolgimento dell'assemblea.
4. E' consentita un'altra assemblea d'Istituto mensile al di fuori dell'orario di lezione subordinatamente alle esigenze organizzative della scuola.
5. L'ordinato svolgimento dell'assemblea è garantito dai rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto e dal presidente dell'assemblea, di volta in volta eletto.
6. All'assemblea possono partecipare il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e i docenti qualora ne rilevino la necessità; si ricorda che il D.S. e gli insegnanti possono assistere ai lavori dell'assemblea, senza entrare nel merito della discussione.
7. Spetta al Dirigente Scolastico garantire il rispetto dei diritti degli studenti per quanto riguarda la convocazione e lo svolgimento regolare dell'assemblea.
8. A conclusione dell'assemblea deve essere redatto un verbale da consegnare al D.S., gli studenti che vi hanno partecipato possono uscire dalla scuola, se è finito l'orario di lezione, altrimenti ritornano nelle rispettive aule, per la prosecuzione delle attività didattiche previste.

#### **Art. 21 Assemblea dei genitori**

1. Le assemblee dei genitori possono essere di Classe o d'Istituto. I rappresentanti dei genitori possono costituire un Comitato dei Genitori d'Istituto.
2. Le assemblee che vengono concordate di volta in volta con il Dirigente sono effettuate al di fuori dell'orario delle lezioni e subordinatamente alle esigenze organizzative della scuola. Quelle di classe possono essere richieste dai genitori eletti nei Consigli di Classe; quelle d'Istituto possono essere richieste dalla maggioranza dei genitori che compongono il comitato o da almeno il 5% dei genitori se il comitato non è ancora costituito.
3. Della convocazione i richiedenti danno notizia mediante affissione all'albo di apposito avviso contenente anche l'ordine del giorno. All'assemblea di Classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti, rispettivamente della Classe o dell'Istituto.

#### **Art. 22 Elezioni dei rappresentanti di classe e di Istituto degli alunni e dei genitori**

Le elezioni dei rappresentanti di classe e di Istituto degli alunni e dei genitori si svolgono secondo le modalità stabilite dalla legge e preventivamente descritte dal D.S. con apposita circolare.

## TITOLO VII

### SICUREZZA

#### **Art. 23 Rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza**

1. Gli studenti e il personale docente e non docente sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel DLgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
2. Tutte le componenti della scuola sono tenute a rispettare le norme di comportamento pubblicate a cura dell'Istituto per l'uso corretto e responsabile delle strutture, degli impianti, degli strumenti di lavoro e delle sostanze presenti nei laboratori, nonché quelle previste per situazioni di emergenza. In particolare, nell'Istituto sono presenti quali sistemi e dispositivi per la sicurezza e la prevenzione degli incendi previsti per legge: estintori, cassette degli idranti, lampade di emergenza, scatole rosse per emergenza estintori, cassette degli idranti, lampade di

emergenza, scatole rosse per emergenza incendio, rivelatori di gas, segnaletica, etc. L'incoscienza manomissione e/o danneggiamento di tali apparecchiature, da parte di chiunque può comportare seri rischi e pericoli, con conseguenze imprevedibili, per l'intera comunità scolastica. Tale scorretto comportamento può portare ad ammende per reati amministrativi, denunce penali e risarcimenti pecuniari oltre che a provvedimenti di carattere disciplinare .

I laboratori sono considerati dal punto di vista della sicurezza veri e propri ambienti di lavoro e pertanto tutti gli alunni devono essere formati ed informati in materia di sicurezza. I docenti del consiglio di classe si coordineranno tra di loro in modo da somministrare agli alunni un corso sulla sicurezza. Inoltre gli studenti devono firmare un'apposita dichiarazione di avvenuta formazione. I laboratori rappresentano dei luoghi di particolare pericolo per l'incolumità fisica degli studenti. Il loro comportamento in detti locali dovrà essere improntato alla massima attenzione e rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza che gli insegnanti impartiranno. In particolare , è espressamente vietata la movimentazione dei carichi e l'utilizzo di elementi singoli pesanti per tutte le esercitazioni in laboratorio da parte degli studenti . Tali operazioni sono a carico degli assistenti tecnici nel limite delle rispettive competenze e nel rispetto delle normative .Tale scorretto comportamento può portare ad ammende per reati amministrativi, denunce penali e risarcimenti pecuniari oltre che a provvedimenti di carattere disciplinare .

Tutti gli studenti sono inoltre obbligati all'utilizzo dei D.P.I secondo le consegne impartite dai docenti .

3 Non è consentito l'accesso a scuola a persone non appartenenti alla comunità scolastica (studenti e loro familiari, personale docente e non docente) senza preventiva autorizzazione del Dirigente o dei suoi Collaboratori o del personale addetto al controllo

4 L'accesso degli studenti ai laboratori e alle palestre è consentito solo con la presenza dell'insegnante in servizio. Ogni studente è tenuto a portare il materiale necessario per svolgere le lezioni

## TITOLO VIII

### DIVIETO DI FUMO

#### **Art.24**

Nell'ambito della disciplina sulla “ *Tutela della salute nelle scuole* “ in ottemperanza alla L. n.128 del 8/11/2013 , art.4 comma 1 , il divieto di fumo all'interno dell'Istituto viene esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.

E' inoltre vietato l'utilizzo di sigarette elettroniche , ai sensi del suindicato art.4 ,comma 2.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali scolastici e negli spazi di pertinenza della scuola saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni trasgressori del predetto divieto , si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma e la comminazione della relativa sanzione pecuniaria, così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999.

## TITOLO IX



## USO DEI CELLULARI

### Art. 25

In ottemperanza a quanto previsto dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria e dalla normativa vigente DPR 253/2007 , DPR 249/1998 ,DM n.30 del 15/03/2007 , DM n.104 del 30/11/2007 è fatto espresso divieto , in generale , dell'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento ( mp3 , ipod, fotocamera,videocamera ) durante le attività scolastiche nelle aule e in tutti i locali dell'Istituto.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale l' Istituto è tenuto ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative . Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi.

Per tutti ( studenti, docenti, personale Ata) è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la ricreazione nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.

Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte mediante l' ufficio di vice presidenza ; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

Se l'utilizzo delle altre funzioni tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, ha una rilevanza e un possibile impiego nella didattica, esso è consentito. ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

In tal senso , l'utilizzo risponde ad esigenze e finalità per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea. .

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell'insegnante.

Nel caso in cui l'utilizzo dell'apparecchiatura sia stato finalizzato all'inganno e alla truffa (uso durante lo svolgimento di compiti in classe o/e di interrogazioni) saranno irrogate sanzioni disciplinari, nel rispetto dei principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, fuori dal suindicato caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.

Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy ed il fatto posto in essere è perseguibile per legge.

I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento di Istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario

come risarcimento dei danni in base alla violazione dell'art. 10 del codice civile (abuso dell'immagine altrui), dell'art. 96 Legge 633/1941 (diritto d'autore), del D.L. 196/2003 (tutela della privacy)

## TITOLO X

### MANCANZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

#### Premessa

In attuazione delle disposizioni relative agli interventi disciplinari verso gli studenti , così come previste dalla modifica dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria , DPR 21 novembre 2007 n. 235, il presente Regolamento , premettendo la natura educativa delle sanzioni disciplinari che devono essere sempre *“temporanee e ispirate, quanto possibile, alla riparazione del danno,* individuati i seguenti tipi di sanzione :

#### Art.26

**Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e sanzioni che a causa del reiterarsi dei comportamenti prevedono la sospensione dalla frequenza dalle lezioni per un periodo non superiore ad un giorno .**

<b>Mancanza disciplinare</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Organo</b>
Contravvenire al divieto di fumo ( art.25 Regolamento di Istituto)	Sanzione amministrativa pecuniaria secondo normativa vigente. Comunicazione ai genitori o di chi ne fa le veci.	D.S e/o Delegato Responsabile per la vigilanza sul fumo
Ritardo nell'orario di ingresso nell'Istituto ( art. 1 sub.9 Regolamento di Istituto ; art.4.5 Statuto )  - 2° ritardo nel corso del mese scolastico  - 3° ritardo nel corso del mese scolastico.	Ammonizione  Diffida.	D.S  D.S
Uscita dall'aula senza autorizzazione del docente ( art.6 sub.4 Regolamento di	Annotazione sul registro di classe .Ammonizione del DS	Docente /DS

Istituto)		
Reiterazione nel comportamento	Annotazione sul registro di classe. Diffida	Docente / D.S.
Studenti assenti in classe dopo il cambio dell'ora , le ricreazioni . ( art.6 sub 5 ; sub 6; sub 7 Regolamento di Istituto)	Annotazione sul registro di classe	Docente/DS
Reiterazione nel comportamento	Annotazione sul registro di classe. Diffida	Docente/ DS
Mancata giustificazione delle assenze o ritardi fino al terzo giorno di rientro a scuola ( art.3 sub 6 Regolamento di Istituto )	Annotazione sul registro di classe. Diffida	Docente/ DS
Reiterazione nel comportamento	Annotazione sul registro di classe. Sospensione dalla frequenza delle lezioni di un giorno	Docente e/o Coordinatore di classe . D.S
Assenze collettive della classe reiterate ( art. 11 sub .4 Regolamento di Istituto )	Sospensione dalla frequenza delle lezioni di un giorno .	Coordinatore di classe . D.S
-Utilizzo del cellulare e/o dispositivi all'interno dell'aula. (Art.26 Regolamento di Istituto )	Annotazione sul registro di classe.	Docente
-Reiterato ( dopo n.3 annotazioni sul registro di classe) utilizzo del cellulare e/o di dispositivi all'interno dell'aula.	Annotazione sul registro di classe . Ammonizione del D.S. (Eventuale sospensione dalle lezioni fino ad un giorno)	Docente / Coordinatore della classe . D.S.



<p>- Reiterazione nel comportamento</p> <p>- Utilizzo del cellulare o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati ) che ledono la tutela della dignità e della riservatezza della persona.</p>	<p>Annotazione sul registro di classe. Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni</p> <p>Annotazione sul registro di classe. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.</p> <p>Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere anche alla denuncia presso le Autorità competenti. Risarcimento danno.</p>	<p>Docente</p> <p>DS .Consiglio di classe</p> <p>Docente</p> <p>DS .Consiglio di classe</p>
<p>- Mancanza di rispetto nei confronti D.S., personale docente o non docente, studenti. ( art.4.3 Statuto)</p> <p>- Grave mancanza di rispetto dell'identità culturale, religiosa, etnica di un componente della comunità scolastica. Comportamento gravemente offensivo nei confronti del D.S. personale docente e/o non docente ,studenti. ( art.4.3 Statuto)</p>	<p>Annotazione sul registro di classe .</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.</p> <p>Annotazione sul registro di classe .</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni</p>	<p>Docente .</p> <p>D.S. Consiglio di classe</p> <p>Docente .</p> <p>D.S. Consiglio di classe</p>
<p>Violazione delle norme del Regolamento d'Istituto con atteggiamenti che contrastino con le sue disposizioni organizzative ( art. 4.2 Statuto )</p> <p>- Reiterazione nel comportamento</p>	<p>Annotazione sul registro di classe e ammonizione del D.S.</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni</p>	<p>Docente . Dirigente Scolastico</p> <p>D.S .Consiglio di classe</p>
<p>Grave e/o reiterato comportamento che turba in</p>	<p>Annotazione sul registro di classe .</p>	<p>Docente .</p>

modo grave e ripetuto il regolare svolgimento delle lezioni ( art.4.5 Statuto )	. Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni	D.S. Consiglio di classe
- Danni lievi ad attrezzature e ai sussidi didattici ( art.4.4 Statuto ; art.16 sub.3 Regolamento di Istituto ) ;	Annotazione sul registro di classe e diffida del D.S.  Risarcimento del danno.	Docente .D. S
- Danni gravi ad attrezzature e ai sussidi didattici ( art.4.4 Statuto ; art.16 sub 3 Regolamento di Istituto ) ;	Annotazione sul registro di classe . Sospensione dalle lezioni fino a dieci giorni. Risarcimento del danno	Docente .  D.S .Consiglio di classe
Inosservanza delle norme sulla tutela della salute e di prevenzione degli infortuni e di sicurezza, con pericolo per l'incolumità personale propria e altrui ( artt. 4.2 ,4.4 Statuto; art.24 sub.3 Regolamento di Istituto)	Annotazione sul registro di classe .  Risarcimento del danno . Eventuale responsabilità penale . Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.	Docente .  D.S. Consiglio di classe
Violazioni di legge nell'esercizio della libertà di espressione che non rientrino in fattispecie di reato ( art.18 sub.1 Regolamento di Istituto )	Diffida Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni	D.S Consiglio di classe.
Reati di rilevanza penale . Comportamenti per i quali si applica la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica in caso di accertata responsabilità dello studente, ferma restando la responsabilità civile e penale per estremi di reato perseguibili d'ufficio o per i quali sono avviati procedimenti ad iniziativa di parte. A titolo esemplificativo e non esaustivo: – atti lesivi dell'integrità fisica (percosse, lesioni) e psicologica; – manifestazioni di razzismo, xenofobia, intolleranza; – gravi ingiurie e diffamazioni; – istigazione all'illecito e provocazione di risse;	Annotazione sul registro di classe .  Sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore ai 15 giorni .  Risarcimento del danno	Docente / Coordinatore di classe.  D. S. Consiglio di classe.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- atti contro la proprietà privata e pubblica (furti, danneggiamenti);</li> <li>- atti contro la pubblica decenza ;</li> <li>- uso e spaccio di stupefacenti;</li> <li>- falsificazione firme, alterazione e/o furto di documenti ufficiali: danneggiare e/o manomettere libretto delle giustificazioni ( art.2 sub.1 Regolamento di Istituto) ; falsificare la firma nel libretto di giustificazioni ( art.3 sub.8 Regolamento di Istituto); Regolamento del Registro elettronico ( artt6 e 8 ).</li> </ul>		
<p>Le mancanze di cui all'art.19 sub.16 del Regolamento di Istituto verranno sanzionate a seconda della violazione posta in essere delle norme dello Statuto , del Regolamento di Istituto, e della normativa vigente.</p>		

Per le mancanze disciplinari di propria competenza il Consiglio di Classe può deliberare, in aggiunta a quanto previsto, la sanzione della esclusione degli studenti responsabili delle stesse, dalle attività extrascolastiche (comprese quelle agonistiche e sportive) e/o dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

### Art.28

#### **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni .**

Queste sanzioni sono adottate dal **Consiglio d'Istituto**, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi *“reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana”* (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una *concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone* (ad es. incendio o allagamento);
- 2) **il fatto commesso deve essere di tale gravità** da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dallo Statuto.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

### **Art.29**

**Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico .**

L'irrogazione di questa sanzione da parte del **Consiglio d'Istituto** è prevista alle seguenti condizioni:

- 1) devono ricorrere situazioni di **recidiva**, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

### **Art.30**

**Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**

Nei **casi più gravi** di quelli già indicati all'art.30 ed al ricorrere delle stesse condizioni in esso indicate, il **Consiglio d'istituto** può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

### **Art. 31 Organi competenti ad irrogare le sanzioni**

1. I provvedimenti disciplinari che non comportano sospensione dalle lezioni sono disposti dal Dirigente e/o dal Coordinatore di classe.
2. Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore o pari a 15 giorni sono irrogate dal Consiglio di Classe .
3. Le sanzioni che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, ivi compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, son adottate dal Consiglio di Istituto.
4. Nel caso in cui le mancanze disciplinari siano rilevate durante le sessioni d'esame, organo competente ad irrogare sanzioni è la Commissione d'esame.

### **Art. 32 Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.**

1. Le infrazioni disciplinari e i comportamenti che siano ritenuti illegittimi e contrari alle norme devono essere segnalati al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore da chi li rileva o li subisce.
2. Il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore provvede ad ascoltare separatamente il soggetto che ha segnalato l'infrazione, l'alunno responsabile della stessa, ed eventualmente altri testimoni informati sui fatti.



3. Successivamente, nel caso in cui l'infrazione rientri tra quelle di sua competenza, provvede, se ne ricorrono le condizioni, a irrogare la sanzione. In caso contrario convoca l'Organo collegiale competente, al quale illustra i fatti per quanto di sua conoscenza. .
4. L'Organo collegiale competente, alla presenza dei componenti di diritto, decide se ricorrano le condizioni per la delibera di un provvedimento disciplinare e, in caso affermativo, ne definisce l'entità e individua le forme in cui la sanzione può eventualmente essere convertita in attività in favore della comunità scolastica (art. 4, comma 5, DPR 249/98). La conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica implica per lo studente, pena la revoca della conversione medesima, l'obbligo di svolgere puntualmente quanto stabilito dall'organo collegiale competente e di comportarsi rispettando il Regolamento d'Istituto, in modo tale da non turbare il normale svolgimento dell'attività didattica.
5. I genitori o il soggetto che esercita la potestà genitoriale e/o tutore dell'alunno coinvolto da un provvedimento disciplinare devono essere informati mediante comunicazione scritta, inoltre la copia del provvedimento deve essere inserita e custodita nel fascicolo personale dello studente.
6. L'organo che dispone la sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa e, altresì, dovrà esplicitare i motivi per cui eventualmente non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
7. In caso di sospensione dalle lezioni di un alunno, l'organo che ha deciso il provvedimento definisce i modi per assicurare il rapporto con lo studente e con i suoi familiari per preparare il rientro nella comunità scolastica.

### **Art. 33 Impugnazioni.**

- 1 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dello studente entro sette giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto, che decide nel termine di dieci giorni.
- 2 L'Organo di garanzia di cui al punto sub. 1 decide, su richiesta degli studenti anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento
- 3 Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore contro le violazioni del Regolamento delle studentesse e degli Studenti, anche contenute nel Regolamento di Istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
- 4 L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone

### **Art. 34 Organo di Garanzia**

1. È istituito un Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, da n.2 docenti eletti dal Collegio docenti, e da n.1 rappresentante genitori eletto al Consiglio di Istituto e da n.1 rappresentante studenti eletto al Consiglio di Istituto.
2. L'Organo di Garanzia è convocato, a seguito di ricorso proposto dall'alunno, dal Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

3. Un membro dell'Organo di Garanzia che sia parte in causa, perché appartenente al Consiglio di classe o di Istituto che ha deliberato la sanzione deve essere sostituito dal primo dei non eletti al Consiglio di Istituto. Il Dirigente, se parte in causa, è sostituito dal vicario o da un altro collaboratore non interessato.
4. L'Organo di Garanzia può deliberare in prima convocazione solo in presenza di tutti i membri; a partire dalla seconda convocazione può deliberare purché sia assicurata la presenza di almeno la metà più uno dei componenti facenti parte del comitato, compreso il Dirigente o un suo delegato. La prima e la seconda convocazione non possono essere stabilite per lo stesso giorno.
5. Non è ammessa l'astensione al momento delle votazioni.

**Art. 35 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

**Art. 36 Adozione e modifica**

Il presente Regolamento è adottato con specifica delibera del Consiglio d'Istituto, acquisito il parere del Collegio dei Docenti, previa consultazione dei rappresentanti degli studenti . La stessa procedura è seguita per ogni modifica apportata al Regolamento stesso.

**Art. 37 Pubblicità**

Il presente Regolamento è messo a disposizione e/o consegnato in copia a tutti gli interessati che ne facciano richiesta, è pubblicato all'albo e nel sito Internet dell'Istituto, da cui chiunque può ottenere la stampa integrale. Le disposizioni contenute nel Regolamento vengono rese note agli studenti all'inizio di ciascun anno scolastico